

Art. 2048 c. c. e danni arrecati dall'allievo a sè stesso

di Monica Crovetto

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 27 giugno 2002, n. 9346 – MARVULLI *Presidente* – PREDEN *Relatore* - MARTONE *P.M. (diff.)* – Parmentola (avv. Imperati)-R.A.S. S.p.A.-Ministero della Pubblica Istruzione

Responsabilità civile – Precettori e maestri – Danno autocagionatosi dall'allievo – Art. 2048 c.c. – (In)applicabilità; Art. 1218 c.c. (Applicabilità)

La presunzione di responsabilità dei precettori ex art. 2048, 2° comma, c. c. opera solo in caso di danno cagionato a terzi dal fatto illecito del minore, non essendo al contrario invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la propria condotta, arrecato a se stesso. Tale pregiudizio, tuttavia, troverà ristoro ai sensi dell'art. 1218 c. c. qualora l'insegnante non abbia ottemperato ai propri obblighi professionali, ivi incluso quello di vigilanza.

Le Sezioni unite, nell'esercizio della funzione “nomofilattica”, intervengono per comporre un contrasto esistente nella giurisprudenza sulla responsabilità dei precettori, così come disciplinata dall'art. 2048 c. c.

Tale norma, al 2° e 3° comma, recita testualmente che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, prevedendo altresì che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

L'art. 2048 si è da sempre rivelato portatore di contenuti piuttosto complessi, ivi compresa la stessa *ratio*, dai più rinvenuta nella fonte di una pura e semplice presunzione di colpa, ma da taluno considerata, sulla base di una “evoluta interpretazione, norma costitutiva di un autentico ‘dovere legale’ di garanzia verso i terzi” (BESSONE, *La “ratio legis” dell'art. 2048 cod. civ. e la responsabilità civile degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, nota a Cass., 15 gennaio 1980, n. 369, in *Foro Pad.*, 1981, I, 329; Id., *Fatto illecito del minore e regime della mancata sorveglianza*, in *Dir. Famiglia*, 1982, 341 e segg.).

Anche il termine “precettore” ha sollevato dubbi interpretativi, poi fugati nel senso di considerare tale qualunque insegnante, a prescindere dal tipo di disciplina impartito, ordine,

grado e natura, pubblica o privata, della scuola (Cass., 6 febbraio 1970, n. 263, in *Mass.*, 1970; Id., 4 marzo 1977, n. 894, *ivi*, 1977; Id., 7 giugno 1977, n. 2342, *ibidem*; App. Milano, 7 marzo 1980, n. 375, in *Arch. Civ.*, 1980, 704; vedi, in dottrina, BILETTA, *Note intorno agli artt. 2047 e 2048 cod. civ.*, in *Dir. e Prat. Assicuraz.*, 1982, 20 e segg.; COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte – Artt. 2044-2048*, Milano, 2002, 271 e segg., e MONATERI, *Manuale della responsabilità civile*, Torino, 2001, 289-317 e segg.).

La decisione delle Sezioni unite si inserisce in un dibattito giurisprudenziale, risalente ai primi anni sessanta, sull'operatività o meno della presunzione di responsabilità *ex art. 2048 c. c.* nel caso in cui l'allievo non procuri un danno a terzi, bensì a se stesso.

Tuttavia, prima di passare all'esame dei contrapposti fronti interpretativi, occorre aprire una breve parentesi sull'innovazione apportata al sistema della responsabilità civile dalla L. 11 agosto 1980, n. 312.

L'art. 61, al 1° e 2° comma, dispone che “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi ...”, applicando tale limitazione “anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

In tal modo il legislatore ha inteso, da un lato, individuare nella Pubblica Amministrazione l'unico soggetto provvisto di legittimazione passiva nel giudizio promosso dal terzo per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall'allievo e, dall'altro, attenuare la responsabilità del personale scolastico, attesa l'interpretazione rigorosa dell'art. 2048 da parte della giurisprudenza.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma in riferimento all'art. 28 Cost. (che stabilisce la responsabilità civile diretta dei pubblici dipendenti verso i terzi) ha ritenuto infondata la questione (Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 64, in *Giur. It.*, 1992, I, 1, 1618 con nota di COMBA e in *Foro Amm.*, 1993, 1220 con nota di STADERINI). *In primis*, i Giudici della Consulta hanno ribadito il proprio precedente orientamento (Corte cost., 14 marzo 1968, n. 2, in *Giur. It.*, 1968, I, 1, 912; Id., 19 gennaio 1989, n. 18, *ivi*, 1989,

I, 1, 1430), univoco nel considerare che la norma costituzionale *de qua* non esclude, stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale responsabilità possa essere “disciplinata variamente per categorie e per situazioni” e che, conseguentemente, il legislatore possa emanare norme che la limitano, fino ad escluderla “in relazione a determinate situazioni oggettive o soggettive”.

In secondo luogo, hanno rinvenuto nella *ratio* dell’art. 61 la ragione per “ricostituire la responsabilità degli insegnanti statali per *culpa in vigilando* entro limiti ritenuti dal legislatore più equi e confacenti, rispetto alla regola, per essi fino ad allora vigente, posta dall’art. 2048 c.c.”

Ha concluso dunque la Consulta ribadendo come, trattandosi di un’esclusione di responsabilità limitata alle ipotesi inquadrabili nella *culpa in vigilando* (consentita dall’art. 28) secondo valutazioni discrezionali legislative, con l’art. 61 si fosse apprestata “idonea garanzia al diritto dei terzi al risarcimento dei danni, attraverso la previsione della responsabilità diretta dell’amministrazione in relazione alle fattispecie riguardo alle quali è stata esclusa l’azione ... nei confronti degli insegnanti”, continuando questi a rispondere in via diretta nei casi diversi da quelli connessi alla *culpa in vigilando*.

Questa sentenza non è andata esente da censure.

Vi è stato infatti chi (STADERINI, *Ancora sulla responsabilità degli insegnanti*, nota a Corte cost. n. 64/1992, in *ForoAmm.*, cit., 1227) ha ritenuto che, escludendo i casi rientranti nella *culpa in vigilando*, “restano sostanzialmente soltanto le fattispecie riconducibili al 2043 c.c. “, risultando “azzardato” da parte della Consulta “affermare che ‘ricorre un sufficiente margine di operatività del regime generale’ solo per questa teorica possibilità di accadimenti eccezionali”.

Ed ancora l’Autore ha affermato che “se la *ratio* dell’art. 28 Cost. è stata soprattutto quella di rafforzare il senso di legalità e la correttezza e diligenza dei pubblici dipendenti, non si vede proprio come possa ritenersi salvaguardata con riguardo al personale insegnante della riduzione nei termini descritti nell’ambito di operatività del principio costituzionale” (nello stesso senso anche DI SPIRITO, *La responsabilità del personale della scuola per gli infortuni degli alunni*, in *Lav. e Prev. Oggi*, 1998, 1934, e COLOMBINI, *La responsabilità degli insegnanti*, in *Arch. Civ.*, 2000, 1188-1189).

Più pacata è apparsa l’opinione di MACCHIA (*La responsabilità del personale scolastico*, in *Nuova Rass.*, 1993, 773) laddove ha ritenuto la conclusione della Corte “politicamente necessitata” al fine di “evitare che il nostro ordinamento ritorni a forme di ‘privilegio’ per la

pubblica Amministrazione da tempo superate anche nell'ordinamento precostituzionale ...” anche se il rovescio della medaglia potrebbe essere costituito, per la P.A., da “una situazione di assoluto sfavore” (in caso di azioni dannose cagionate dall'inosservanza del dovere di vigilanza da parte del personale scolastico) “difficilmente giustificabile se non nell'ottica di una esasperata forma di tutela dei diritti dei terzi”.

Infine, COMBA (*Ulteriore estensione della responsabilità dell'Amministrazione ex art. 28 Cost.*, nota a Corte cost. n. 64/1992, in *Giur. It.*, cit., 1620) ha sostenuto che, rispetto all'interpretazione dell'art. 28 così come prospettata dalla Consulta, “sarebbe auspicabile ... individuare con maggior rigore i casi nei quali esentare i pubblici dipendenti dall'applicazione delle normali regole della responsabilità civile, a causa della natura effettivamente delicata o rischiosa dell'attività svolta”, nonché tenere conto “dell'esperienza concreta secondo la quale l'estensione all'Amministrazione della responsabilità solidale per fatti dei dipendenti, che pure svolge il fondamentale ruolo di garantire ai danneggiati la certezza del risarcimento, comporta quasi sempre una forma di irresponsabilità civile dei dipendenti”.

Ma torniamo al contrasto insorto in seno alla giurisprudenza e risolto dalla sentenza in esame. Da un lato, sebbene in minoranza, la posizione di coloro che hanno ritenuto applicabile l'art. 2048 c. c. anche nel caso in cui l'alunno provochi, con la propria condotta, un danno a se stesso (App. Milano 8 giugno 1962, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963, 350; Cass., Sez. un., 3 febbraio 1972, n. 260, in *Giust. Civ.*, 1972, I, 245, in *Giur. It.*, 1972, I, 1, 1310 e in *Foro It.*, 1972, I, 3522, con nota di GROSSI; App. Roma, 14 novembre 1988, in *Temi Romana*, 1988, II, 411; Trib. Napoli, 5 dicembre 1989, in *Arch. Civ.*, 1990, 393).

Cardine di tale pensiero è stata una pronuncia della III Sezione della Cassazione (1° agosto 1995, n. 8390, in *Mass.*, 1995), secondo la quale “la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall'art. 2048, comma 2, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria – presunta – e per il fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto”.

Hanno avallato tale posizione le Sezioni unite (11 agosto 1997, n. 7454, in *Danno e Resp.*, 1998, 260, con nota di ROSSETTI, in *Riv. Corte Conti*, 1997, 284, in *Resp. Civ. e Prev.*,

1998, 1071, con nota di SETTESOLDI, in *Giur. It.*, 1998, 1714, in *Rass. Adv. Stato*, 1997, I, 162, con nota di NOVELLO, in *Corriere Giur.*, 1997, 1045 e in *Gius.*, 1997, 2082 e 2810) che, pur pronunciandosi su una questione meramente processuale, hanno tuttavia sancito che “il principio posto dall’art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312 – che ... limita la responsabilità del personale scolastico di ogni ordine e grado per il pregiudizio patrimoniale arrecato all’amministrazione in conseguenza del risarcimento dei danni in connessione con comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell’autorità scolastica ai soli casi di dolo o colpa grave e che (al comma 2) prevede la ‘sostituzione’ dell’amministrazione nell’obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti – si applica non soltanto all’ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a terzi da un alunno soggetto a vigilanza, ma anche nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno medesimo a se stesso”.

La Corte era chiamata a decidere se con il citato art. 61 il legislatore avesse voluto escludere l’azione diretta di responsabilità nei confronti degli insegnanti non solo in caso di danno causato dall’alunno a terzi, ma anche nella differente ipotesi in cui lo abbia provocato a se stesso. Pronunciandosi favorevolmente nel senso di escludere la legittimazione passiva del personale docente in favore dell’Amministrazione (vedi già Cass., 3 marzo 1995, n. 2463, in *Giust. Civ.*, 1995, I, 2093, con nota di CASINI) in entrambe le fattispecie, la suprema Corte ha ritenuto che la norma in parola superasse, almeno per gli insegnanti statali, la presunzione di colpa dell’art. 2048, ponendo “a carico del danneggiato l’onere della prova dell’elemento soggettivo della condotta illecita”.

Del resto, per la Corte, “l’interpretazione restrittiva della norma ... (art. 2048) determinerebbe, in caso di danno prodotto dall’alunno sia a sé medesimo sia ad altro scolaro, un duplice e diverso effetto sulla legittimazione dell’insegnante. Questi, infatti, mentre non sarebbe passivamente legittimato rispetto all’azione promossa dall’allievo autore della condotta che abbia causato il danno ad altri, sarebbe, invece, legittimato in relazione alla pretesa fatta valere per il pregiudizio subito dall’alunno che sia stato solo vittima dell’atto del compagno. E si verificherebbe ... una disparità ingiustificata di trattamento, pur essendo imputabili i due eventi dannosi alla violazione, da parte dell’insegnante, di un identico obbligo di vigilanza”.

Tali argomentazioni hanno suscitato dubbi nella dottrina, fermamente convinta del carattere processuale dell’art. 61 e, quindi, per tale ragione ritenuto inefficace a mutare il fondamento

della responsabilità civile degli insegnanti, che continuerebbe a rinvenirsi nella presunzione della *culpa in vigilando*.

Da una parte, vi è stato chi ha sostenuto che, annullando la predetta presunzione “la Suprema Corte va invero al di là della *ratio* della disposizione, che si riferisce, sotto il profilo di diritto sostanziale, alla sola azione di rivalsa” (MONATERI, *La responsabilità per le attività dei minori e degli allievi*, tratto da www.notiziariogiuridico.it/monateri.html).

Dall'altra, i dubbi hanno riguardato non tanto l'esito della pronuncia quanto piuttosto il percorso argomentativo seguito dai Giudici (SETTESOLDI, *La responsabilità civile degli insegnanti statali: l'obiter dictum delle Sezioni Unite segna definitivamente il tramonto della presunzione di culpa prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c.?*, nota a Cass., Sez. un., 11 agosto 1997, n. 745, in *Giur. It.*, cit., 1078 e segg., e *La responsabilità civile dei precettori e dei maestri d'arte: i consolidati orientamenti giurisprudenziali e quelli in via d'emersione*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1999, 958) che hanno esteso “*ad libitum* il favor nei confronti dell'insegnante, fino ad annullare la presunzione di responsabilità per *culpa in vigilando*” di cui all'art. 2048 c.c.

Ha subito aderito alla pronuncia della Cass., Sez. un., 26 giugno 1998, n. 6331 (in *Mass.*, 1988 e in *Foro It.*, 1999, I, 1574, con nota di DI CIOMMO; tra le pronunce di merito, Giudice di pace S. Anastasia, 31 ottobre 1998, in *Il Giudice di Pace*, 1999, 117, con nota di PALMIERI), affermando che “il ministero della pubblica istruzione è tenuto a risarcire, tra l'altro, il danno che si dimostri essere stato subito da terzo, ad opera di minore affidato a personale scolastico da esso dipendente, o dal minore stesso in conseguenza di atto da lui compiuto nel periodo del suo affidamento alla scuola, sempre che non dimostri l'impossibilità di impedire l'evento”.

Le reazioni della dottrina non sono state univoche: da un lato, chi ha contestato recisamente tale posizione (DANIELE, *La responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati dall'alunno a se stesso*, in *Riv. Giur. Scuola*, 2000, 157); dall'altro, chi ha sposato la tesi della Corte, ritenuta in grado di “apportare una più solida garanzia per il privato, senza sottoporre un altro privato (l'insegnante) al regime di responsabilità quasi oggettiva che opera, invece, nei riguardi della pubblica amministrazione (DI CIOMMO, *Danno “allo scolaro” e responsabilità “quasi oggettiva” della scuola*, nota a Cass. n. 6331/1998, cit., 1580).

Ma veniamo al secondo fronte interpretativo (che trae origine dalla sentenza di Cass. n. 2485/1958, in *Mass. Foro It.*, 1958 e in *Rep. Giust. Civ.*, 1959, voce “Responsabilità civile”,

n. 307), pervicacemente contrario all'applicabilità dell'art. 2048 nel caso di danno autocagionatosi dall'alunno.

In particolare, assumono rilievo due sentenze, una risalente nel tempo (Cass. n. 2110/1974, in *Giur. It.*, 1975, I, 1, 70), nella quale i Giudici di legittimità hanno sostenuto “l'insussistenza della denunciata violazione dell'art. 2048, che prevede, tra l'altro, la responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre l'ipotesi di un danno risentito dallo stesso minore”.

Di uguale tenore è dopo vent'anni Cass., Sez. III, 13 maggio 1995, n. 5268 (in *Dir. e Prat. Assicuraz.*, 1996, 246) la quale – ricollegandosi al precedente del 1958 – ha sancito l'operatività dell'art. 2048 “limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio”.

Secondo i Giudici, il danno autocagionatosi può trovare ristoro nell'art. 2043 c. c. qualora ne ricorrano le condizioni, non potendosi escludere la responsabilità del precettore in base ai principi dell'illecito civile per avere questi “omesso la dovuta vigilanza od adottato le necessarie misure cautelative” in relazione alle strutture poste a disposizione dell'utente così creando le premesse per l'infortunio.

La dottrina ha accolto con favore tale inversione di tendenza (FRANZONI, *Illecito dello scolaro e responsabilità del maestro elementare*, nota a Cass., 24 febbraio 1997, n. 1683, in *Danno e Resp.*, 1997, 4, 454), argomentando che l'art. 2048 integra un titolo particolare, dunque eccezionale, di responsabilità: per tale ragione non può estendersi al di fuori del caso specifico ivi previsto.

A sostegno di tale posizione, si è invocata la prova liberatoria di cui al 3° comma: proprio le modalità di esercizio dell'onere probatorio trovano giustificazione nel fatto che l'ordinamento ha sentito l'esigenza di tutelare i minori, ponendo a carico di chi doveva sorvegliare tali soggetti l'onere di dare la prova di “non aver potuto impedire il fatto”.

Tale inversione, operata da un “provvedimento legislativo di certa gravità” ha imposto ai Giudici un'interpretazione restrittiva del citato art. 2048, secondo la quale la presunzione di colpa ivi prevista “opera soltanto ed esclusivamente riguardo ai danni prodotti dal minore ... ai terzi e non per i danni autocagionatosi, che potrebbero trovare ristoro nell'art. 2043 cod. civ., sussistendone le condizioni e senza inversione dell'onere probatorio” (ZACCARIA,

Sulla responsabilità civile del personale scolastico per i danni sofferti dal minore, nota a Cass. n. 5268/1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 242).

Di parere contrario BIANCA (*Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 701) secondo il quale “la colpa presunta degli insegnanti concerne anche il danno che l’allievo arrechi a se stesso in quanto l’obbligo di vigilanza è imposto in primo luogo a tutela dei minori loro affidati”.

Conforta il prevalente orientamento la recente sentenza della Suprema Corte (Cass., 10 febbraio 1999, n. 1135, in *Giur. It.*, 2000, 507, con nota di PANDOLFINI), avallata dalla giurisprudenza di merito (vedasi la pronuncia del Giudice di pace di Trieste, 28 febbraio 2002), la quale ribadisce che “qualora il personale scolastico venga meno all’obbligo di vigilare sull’incolumità dei minori ad esso affidati durante l’orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione) l’ente scolastico (e, per esso, il Ministero della Pubblica Istruzione) è responsabile per il fatto illecito occorso all’allievo, ai sensi dell’art. 2043 c.c.”

L’odierna sentenza delle Sezioni unite innanzitutto condivide le conclusioni della sentenza n. 7454/1997 in punto legittimazione passiva del Ministero della Pubblica Istruzione - e non dell’istituto scolastico -il quale si “surroga” al personale dipendente per i fatti imputabili a *culpa in vigilando* (in senso conforme, Cass., 17 gennaio 1996, n. 341, in *Mass.*, 1996; Id., 7 ottobre 1997, n. 9742, in *Rep. Foro It.*, 1997, voce “Responsabilità civile”, nn. 182 e 183; Trib. Milano, 28 giugno 1999, n. 6225, in *Arch. Civ.*, 2000, 196; Cass., 21 settembre 2000, n. 12501, in *Dir. e Giust.*, 2000, 12, con nota di ROSSETTI e in *Giur. It.*, 2002, 1189, con nota di ARCIDIACONO), uniformandosi dunque al pensiero dottrinale che attribuisce a tale “surroga” della P.A. all’insegnante una portata prevalentemente processuale “ancorché capace di provocare un mutamento nel lato passivo dell’obbligazione”, ma non in grado, per ciò solo, di “mutare il fondamento della responsabilità civile degli insegnanti che continua ad essere la presunzione ... prevista dal codice civile” (SETTESOLDI, *La responsabilità dei precettori* ..., cit.).

Prendendo le mosse da tale posizione, la Corte si pronuncia - sul dibattito giurisprudenziale oltrechè dottrinale sopra rappresentato - a favore della tesi che ritiene applicabile l’art. 2048 c. c. ai soli casi in cui l’allievo procuri, con la propria condotta, un danno a terzi, e non anche nel caso in cui danneggi se stesso.

A supporto del proprio convincimento, le Sezioni unite estendono alla norma in parola l’orientamento vigente per l’art. 2047 c. c. (Cass. n. 2012/1967), a mente del quale la

presunzione ivi disciplinata è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, qualora questi cagionino danni, e non anche nel caso in cui siano gli incapaci medesimi i soggetti passivi dell'evento di danno.

Ma vi è di più. La Corte, infatti, sebbene aderisca alla tesi dottrinale (per tutti, SETTESOLDI, nota a Cass. n. 7454/1997, in *Resp. Civ. e Prev.*, cit., 1081) secondo la quale l'orientamento *de quo* è “da preferire, in quanto più aderente al dato letterale della norma codicistica e comunque tale da non precludere la tutela risarcitoria all'allievo che sia stato vittima della sua stessa condotta”, se ne discosta tuttavia quando riconduce, in tale fattispecie, la responsabilità “dell'istituto scolastico e dell'insegnante ... nell'ambito della responsabilità contrattuale”, con evidenti ripercussioni sul piano probatorio.

E proprio su tale aspetto, la sentenza rivela la sua portata innovativa laddove, contraddicendo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, i Giudici ritengono che il precettore – accertata la colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza - possa essere ritenuto comunque responsabile del danno subito dall'alunno, non in virtù dell'art. 2043 c. c., bensì dell'art. 1218 c. c., che disciplina la responsabilità contrattuale.

In particolare, il rapporto tra insegnante ed allievo viene ricondotto allo schema contrattuale (nella specie “contatto sociale”), dove il primo assume, tra gli altri, un obbligo di protezione e di vigilanza affinché il secondo non arrechi pregiudizio alla propria persona.

Le Sezioni unite dunque mitigano la non operatività dell'art. 2048 in caso di autodanneggiamento dell'alunno con un alleggerimento dell'onere probatorio: pur non potendo disporre della presunzione di cui alla norma sopradetta, il minore, e per esso la sua famiglia, potrà agire per ottenere il risarcimento del danno subito sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto “contrattuale”, sottraendosi così all'intero onere probatorio (fatto illecito, evento di danno, nesso causale, nonché elemento soggettivo della condotta illecita) posto a carico dell'attore dall'art. 2043 c. c.